

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 30 luglio 2015

D.G. Agricoltura

D.d.s. 28 luglio 2015 - n. 6343

Determinazioni in merito al periodo vendemmiale e al periodo per le fermentazioni e rifermentazioni vinarie - Campagna vitivinicola 2015/2016

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO E DISTRETTI AGRICOLI

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1308 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare nell'allegato VIII parte I disposizioni specifiche per le pratiche enologiche;
- il Regolamento (CE) n. 491/09 del Consiglio del 25 maggio 2009 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli;
- il Regolamento (CE) n. 555/08 della Commissione del 27 giugno 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in merito ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- la legge 20 febbraio 2006 n. 82 «Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato del vino» pubblicata sulla G.U. n. 60 del 13 marzo 2006, Supplemento Ordinario n. 59;
- il decreto ministeriale n. 5396 del 27 novembre 2008 «Disposizioni di attuazione dei regolamenti CE 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Preso atto che la citata legge n. 82/2006 prevede:

- all'articolo 9, comma 1, che le Regioni e Province Autonome stabiliscano annualmente il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e le rifermentazioni vinarie e che, comunque, tale periodo non può superare la data del 31 dicembre dell'anno in cui il provvedimento viene adottato;
- all'articolo 9 comma 4, che le Regioni possono altresì individuare i vini tradizionali per i quali sono consentite fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito ai sensi del precedente comma 1;
- all'articolo 14, comma 1, che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con provvedimento regionale;

Ritenuto pertanto di provvedere a fissare per la campagna vitivinicola 2014/2015 il periodo vendemmiale e il periodo entro il quale le fermentazioni e rifermentazioni vinarie sono consentite;

Sentite le Province, i Consorzi di Tutela e le Organizzazioni Agricole di settore;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura, individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

Visto l'art. 17 della l.r.n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. per la campagna 2015/2016, il periodo vendemmiale e il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite è di seguito regolamentato:

Provincia	Periodo vendemmiale		Fermentazioni e Rifermentazioni	
	dal	al	dal	al
BG(*)	03/08/2015	31/12/2015	03/08/2015	28/02/2016
BS	01/08/2015	31/12/2015	01/08/2015	31/12/2015
CO	10/08/2015	30/10/2015	10/08/2015	31/12/2015
CR	01/08/2015	31/12/2015	01/08/2015	31/12/2015
LC	10/08/2015	30/10/2015	10/08/2015	31/12/2015
LO	15/08/2015	31/10/2015	15/08/2015	15/12/2015
MN	01/08/2015	31/12/2015	01/08/2015	31/12/2015

Provincia	Periodo vendemmiale		Fermentazioni e Rifermentazioni	
	dal	al	dal	al
MI	15/08/2015	31/10/2015	15/08/2015	15/12/2015
PV	01/08/2015	30/10/2015	01/08/2015	31/12/2015
SO(*)	10/09/2015	30/11/2015	10/09/2015	31/12/2015
VA	20/08/2015	31/10/2015	20/08/2015	31/12/2015

* per la DOCG Sforzato o Sfursat di Valtellina, per l'IGP Terrazze Retiche di Sondrio Passito, per la DOCG Moscato di Scanzo e per la DOC Valcalepio (Moscato Passito) all'interno della zona delimitata dal disciplinare di produzione, è consentita l'attività di fermentazione e rifermentazione successivamente al 31 dicembre 15

2. di dare atto che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale di cui al punto 1, fatta eccezione per i casi previsti dalla normativa in vigore;

3. di vietare qualsiasi fermentazione e rifermentazione al di fuori dal periodo stabilito al punto 1, fatte salve le deroghe previste dalla l.n. 82/2006;

4. di stabilire inoltre che le aziende che, a causa di motivate ragioni tecniche, decidono di anticipare rispetto alle date sopra indicate le operazioni di raccolta, o nel caso di fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del predetto periodo, devono darne preventiva comunicazione a mezzo fax alla Direzione Generale Agricoltura (02/67658050) e all'Ispettorato centrale per il Controllo della Qualità - Ufficio di Milano (02/26414804);

5. di notificare il presente provvedimento al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e forestali, alle Province, alle Organizzazioni Agricole e ai Consorzi di Tutela;

6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Andrea Massari

D.d.s. 28 luglio 2015 - n. 6345

Decreto legislativo 61 dell'8 aprile 2010. Autorizzazione attivazione riserva vendemmiale - DOCG Franciacorta - Vendemmia 2015

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO E DISTRETTI AGRICOLI

Visti:

- il Regolamento UE del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013 n. 1308 recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 «Denominazione di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo»;
- il Regolamento (CE) del Consiglio, del 29 aprile 2008 n. 479 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali,;
- il Regolamento (CE) della Commissione del 14 luglio 2009 n. 607 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;
- il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 « Tutela delle denominazioni di origini e delle indicazioni geografiche dei vini in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009 n. 88 » e in particolare l'art. 10 «Disciplinari di produzione»;
- il decreto ministeriale del 1 settembre 1995 di approvazione del disciplinare di produzione Franciacorta DOCG, modificato dal decreto ministeriale 7 marzo 2014;
- il decreto ministeriale del 6 aprile 2012 n. 8356 di conferimento dell'incarico al consorzio per la tutela del Franciacorta a svolgere funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione Franciacorta DOCG;
- il decreto del 9 agosto 2011 n. 7591 «D.l. 61 dell'8 aprile 2010 autorizzazione all'attivazione della riserva vendemmiale e riduzione della percentuale di pressatura - Franciacorta DOCG - campagna 2011/2012»;
- il decreto del 5 novembre 2012 n. 9774 «D.l. 61 del 8 aprile

2010 autorizzazione sblocco riserva vendemmiale Franciacorta DOCG - vendemmia 2012»;

- il decreto del 18 giugno 2012 n. 5326 «Diminuzione dei quantitativi ad ettaro classificabile come Franciacorta DOCG per le vendemmie dal 2012 al 2015» e successive modifiche;
- il decreto del 30 marzo 2015 n. 2450 «D.I. 61 del 8 aprile 2010 autorizzazione sblocco riserva vendemmiale Franciacorta DOCG - vendemmia 2014» con il quale sono stati azzerati gli stock di vino sfuso;
- la richiesta di attivazione della riserva vendemmiale presentata dal Consorzio per la Tutela del Franciacorta in data 21 luglio 2015 con nota prot. n. M1.2015.0304060;

Considerato che:

- il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 consente alle Regioni di aumentare annualmente sino ad un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare di produzione, su proposta dei consorzi di tutela, e che tale aumento può essere destinato a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione fino al limite massimo previsto dal disciplinare di produzione oppure sbloccato con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato;
- il Consorzio, in vista della prossima vendemmia, ha svolto attente e approfondite valutazioni sul potenziale quantitativo e qualitativo della stagione corrente dalle quali è emersa una situazione molto positiva sul piano agronomico e qualitativo, condizione necessaria e indispensabile per richiedere l'innalzamento della resa massima di uva del 20% e la conseguente attivazione della riserva vendemmiale;

Considerate le condizioni climatiche particolarmente favorevoli e la valutazione sul potenziale qualitativo e quantitativo della stagione corrente effettuata dal Consorzio che giustificano l'adozione della riserva vendemmiale;

Ritenuto pertanto di accogliere la richieste del Consorzio di attivare la riserva vendemmiale per la DOCG Franciacorta concedendo per i vigneti in piena produzione la possibilità di destinare alla riserva vendemmiale 1,5 t/ha del supero della resa massima, mentre il rimanente supero pari a 1 t/ha deve essere declassato alla corrispondente DOC/IGT, mantenendo il limite di rivendicazione per l'annata corrente alla DOCG Franciacorta di 9,5 t/ha e con resa di pressatura al 60% sia per la DOCG Franciacorta che per la riserva vendemmiale;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura/U.O individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. per la vendemmia 2015, di autorizzare la riserva vendemmiale per la DOCG Franciacorta concedendo per i vigneti in piena produzione la possibilità di destinare alla riserva vendemmiale 1,5 t/ha del supero della resa massima, mentre il rimanente supero pari a 1 t/ha deve essere declassato alla corrispondente DOC/IGT, mantenendo il limite di rivendicazione per l'annata corrente alla DOCG Franciacorta di 9,5 t/ha e con resa di pressatura al 60% sia per la DOCG Franciacorta che per la riserva vendemmiale;

2. di notificare il presente provvedimento ai competenti uffici del Ministero per le Politiche agricole.

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Andrea Massari